

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

Oggetto: Accordi contrattuali prestazioni riabilitative anno 2025.Determinazioni.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTA l'attestazione del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza e del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione;

DETERMINA

1. Di approvare e recepire gli accordi contrattuali tra l'AST di Ascoli Piceno e le Strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGR n. 4/2024 eroganti prestazioni riabilitative, per l'anno 2025, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
2. Di dare atto che gli accordi contrattuali in allegato, si conformano ed attuano il contenuto della DGR n.4 del 05/01/2024 ad oggetto:" Approvazione schema di accordo quadro tra la Regione Marche e le strutture di sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".
3. Di disporre anche per l'anno 2025 la ripartizione delle risorse economiche assegnate all'AST di Ascoli Piceno per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle Strutture firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGR n.4/2024 afferenti alla predetta AST,secondo quanto previsto dalla nota del Dipartimento Salute della Giunta Regione Marche prot.n. 40273 del 11/01/2024 acquisita al protocollo dell'AST il 11/01/2024 al n. 3236.
4. Di dare atto che, in assenza di accordo quadro regionale con le associazioni di categoria per la definizione dei tetti spesa per l'anno 2025, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti contrattuali che regolano lo svolgimento delle prestazioni in favore di assistiti residenti nella Regione Marche ed extraregionali, si riconfermano i tetti di spesa dell'ultimo accordo quadro sottoscritto di cui alla DGR n.4/2024.
5. Di definire per ciascuna struttura privata accreditata, il tetto economico insuperabile per le prestazioni sopraindicate come di seguito specificato

Strutture	Tipologia prestazioni	Conto Economico	Tetto Residenti Reg. Marche	Tetto mobilità attiva	Tetto Rimborsi Forf.
Fondaz.Anffas ETS	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	154.422		
Kos Care srl AP	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	1.169.834		
Kos Care srl SBT	Amb.e, domic., extramurale	505080111	945.001		
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riab. intensiva ospedaliera cod.56	0505010101	2.599.029		
		050501103		549.223	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riab.Estensiva ed estensiva extra ospedaliera	0505100111	1.771.189		51.379,33
Sport Life srl	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	749.402		
Totale			7.388.877	549.223	51.379,33



6. Di dare atto che il costo derivante dal presente atto è pari complessivamente ad € 7.440.256,33 per i residenti della Regione Marche con imputazione ai conti economici n.ri 0505080111, 0505010101, 0505100111 e ad € 549.223,00 per i residenti fuori Regione Marche con imputazione al conto economico n.ro 0505010103 del bilancio AST anno 2025 ed è compatibile con il budget per come assegnato dalla Regione Marche all'AST con DGRM n. 2015 /2024 recepito con Determina del Direttore Generale AST Ascoli Piceno n.29 del 31/01/2025.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Direttore U.O.C. Direttore U.O.C.Medicina Fisica e Riabilitativa e ai Responsabili UMEE e UMEA.
8. Di dare atto che gli accordi di cui al presente atto, saranno automaticamente adeguati ed aggiornati qualora dovessero sopraggiungere diversi indirizzi o disposizioni a livello nazionale e regionale relativamente alla materia oggetto del presente atto.
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art.39 della L.R. 19/2022.

Il Direttore Generale
(Dott. Antonello Maraldo)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Maria Bernadette Di Sciascio)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale

❑ **Normativa di riferimento:**

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii.”;
- D.G.R. n. 1114 del 29.09.2017 “DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il “Progetto Riabilitativo Età Evolutiva” con riferimento all’attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione”;
- D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la REGIONE MARCHE e l’ARIS MARCHE per gli anni 2019 - 2020 – 2021”;
- D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020 “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n.1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.”;
- D.G.R. n. 1596 del 22.12.2021 “Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro, “Residenza Anni Azzurri Valdaso” di Campofilone, “Centro Venerabile Marcucci” di Ascoli Piceno.”;
- D.G.R. N. 56 del 31/01/2022: *“Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021);*
- L. R. del 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge n. 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”
- D.G.R. 900/2023: *“Fasi preliminari relative alle disposizioni di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e al Decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022. Approvazione.”*
 DGRM n. 1411 del 30/09/2023 L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022;
- D.G.R. n. 4 del 05/01/2024 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023.”
- DGR n.1450 del 30/09/2024” L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.”
- Decreto Legge 202 del 27/12/2024 (cosiddetto Decreto Milleproroghe)
- DGRM n.2015/2024 ad oggetto:” L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Autorizzazione agli Enti del Servizio Sanitario Regionale alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2025 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027”
- Nota della Regione Marche prot.n. 8045 del 03/01/2025 acquisita al prot. AST n. 519 del 03/01/2025 ad oggetto “DGR 1450/2024-Proroga del termine per la presentazione delle richieste dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private”.
- Determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore A sur Marche n.78 del 22/04/2025.
- Determina del Direttore Generale Azienda Sanitaria Territoriale di AST Ascoli Piceno n.200 del 23/06/2025.



Motivazione

Il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche stabilisce che con i presidi accreditati con il SSN vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese a fronte delle quali le Regioni devono determinare le tariffe;

L'art .8 comma 5 del suddetto decreto legislativo inoltre stabilisce che le aziende sanitarie locali si avvalgano per l'erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private;

Il decreto legislativo n. 229/1999 all'art.8 bis, quinquies, sexies e octies detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato;

La Regione Marche con L.R. n. 21/2016 ha disciplinato l'accREDITAMENTO e gli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSN

La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative suindicate, ha adottato nel corso degli anni gli atti di indirizzo e programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani di prestazioni tra le Aziende e le strutture private accreditate e tra queste anche le strutture private eroganti prestazioni riabilitative;

La Regione Marche

- con la DGR n. 1438/2016 ha approvato l'accordo con le Strutture aderenti all'ARIS per gli anni 2016-2017-2018;
- con la DGR n.1114/2017 ha approvato il progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva integrando i tetti di spesa dei Centri ambulatoriali di Riabilitazione per prestazioni ai minori in fascia di età 0-6 anni in lista di attesa presso gli stessi CAR ;
- con la DGR n.1668/2019 ha approvato l'accordo con le Strutture aderenti all'ARIS per gli anni 2019-2021;
- con l'ultima delibera n. 4 del 5.01.2024, ha approvato lo schema di accordo quadro per gli anni 2022 e 2023 con le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021, stabilendo tetti di spesa, tariffe e modalità attuative.

Le strutture interessate dalla DGR n. 4/2024 nel territorio dell'AST di Ascoli Piceno sono la "Struttura Sport Life "con sede legale ad Ascoli Piceno, la" Fondazione Anffas ETS" con sede a Grottammare (AP) e il gruppo Kos Care Srl con sedi operative ad Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto e la struttura "Centro Venerabile Marcucci" sempre del gruppo Kos Care Srl con sede ad Ascoli Piceno."

Le risorse economiche per l'anno 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell'accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024 assegnate all'AST di Ascoli Piceno, sono state oggetto di una proposta di ripartizione tra le singole strutture afferenti alla medesima AST di Ascoli Piceno da parte del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, contenuta nella nota prot. n. 40273 del 11.01.2024, acquisita al protocollo dell'AST di Ascoli Piceno il 11.01.2024, al n.3236. Tale ripartizione viene prorogata anche per l'annualità 2025.

In ottemperanza alle suddette disposizioni regionali, sono stati sottoscritti gli accordi contrattuali con le suddette strutture firmatarie ARIS fino all'anno 2024 (giusta determina del Direttore Generale AST AP n.200/2025) con riferimento ai tetti di spesa del 2023 come indicato nella suddetta DGR n. 4/2024.



La Regione Marche con nota prot. 8045 del 03/01/2025 acquisita al protocollo di questa AST al n. 519 del 03/01/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private", ha comunicato a vari enti della Regione, la necessità nella definizione di accordi contrattuali tra le strutture sanitarie e socio sanitarie e le AST di riferimento, di tener conto delle seguenti disposizioni normative regolanti materia in oggetto

- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi-del D.M. 19/12/2022 (cd. Decreto "concorrenza")
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) in forza del quale il termine per l'adeguamento delle Regioni al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025.
- della automatica proroga al 31/12/2025 del termine di cui alla DGRM 1450/2024, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo i vigenti manuali di autorizzazione.

In relazione alle disposizioni soprarichiamate sulla permanenza in vigore degli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale, compresi i convenzionamenti in essere con il SSR, considerato che come anzidetto non sono intervenuti nuovi accordi tra la Regione Marche e l'Associazione di categoria interessata, si propone pertanto per l'anno 2025 per le strutture riabilitative firmatarie ARIS di mantenere gli stessi tetti di spesa del 2023, fatta salva tuttavia la possibilità di adeguamento automatico alle previsioni di nuovi accordi o provvedimenti regionali qualora dovessero intervenire e comportare variazioni anche sotto il profilo economico.

Verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'instaurazione del rapporto medesimo, si è proceduto a redigere gli accordi con le strutture insistenti sul proprio territorio che erogano prestazioni riabilitative firmatarie ARIS assegnatarie di un budget storico, prevedendo per ciascuna struttura i seguenti tetti massimi economici da ritenersi invalicabili:

Strutture	Tipologia prestazioni	Conto Economico	Tetto Residenti Reg. Marche	Tetto mobilità attiva	Tetto Rimborsi Forf.
Fondaz.Anffas ETS	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	154.422		
Kos Care srl AP	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	1.169.834		
Kos Care srl SBT	Amb.e, domic., extramurale	505080111	945.001		
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riab. intensiva ospedaliera cod.56	0505010101	2.599.029		
		050501103		549.223	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riab.Estensiva ed estensiva extra ospedaliera	0505100111	1.771.189		51.379,33
Sport Life srl	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	749.402		
Totale			7.388.877	549.223	51.379,33

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale della AST di Ascoli Piceno

DETERMINA



1. Di approvare e recepire gli accordi contrattuali tra l'AST di Ascoli Piceno e le Strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGR n. 4/2024 eroganti prestazioni riabilitative, per l'anno 2025, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
2. Di dare atto che gli accordi contrattuali in allegato, si conformano ed attuano il contenuto della DGR n.4 del 05/01/2024 ad oggetto: "Approvazione schema di accordo quadro tra la Regione Marche e le strutture di sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".
3. Di disporre anche per l'anno 2025 la ripartizione delle risorse economiche assegnate all'AST di Ascoli Piceno per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle Strutture firmatarie degli accordi ARIS di cui alla DGR n.4/2024 afferenti alla predetta AST, secondo quanto previsto dalla nota del Dipartimento Salute della Giunta Regione Marche prot.n. 40273 del 11/01/2024 acquisita al protocollo dell'AST il 11/01/2024 al n. 3236.
4. Di dare atto che, in assenza di accordo quadro regionale con le associazioni di categoria per la definizione dei tetti spesa per l'anno 2025, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti contrattuali che regolano lo svolgimento delle prestazioni in favore di assistiti residenti nella Regione Marche ed extraregionali, si riconfermano i tetti di spesa dell'ultimo accordo quadro sottoscritto di cui alla DGR n.4/2024.
5. Di definire per ciascuna struttura privata accreditata, il tetto economico insuperabile per le prestazioni sopraindicate come di seguito specificato

Strutture	Tipologia prestazioni	Conto Economico	Tetto Residenti Reg. Marche	Tetto mobilità attiva	Tetto Rimborsi Forf.
Fondaz.Anffas ETS	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	154.422		
Kos Care srl AP	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	1.169.834		
Kos Care srl SBT	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	945.001		
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riab. intensiva ospedaliera cod.56	0505010101	2.599.029		
		050501103		549.223	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riab.Estensiva ed estensiva extra ospedaliera	0505100111	1.771.189		51.379,33
Sport Life srl	Amb.e, domic., extramurale	0505080111	749.402		
Totale			7.388.877	549.223	51.379,33

6. Di dare atto che il costo derivante dal presente atto è pari complessivamente ad € 7.440.256,33 per i residenti della Regione Marche con imputazione ai conti economici n.ri 0505080111, 0505010101, 0505100111 e ad € 549.223,00 per i residenti fuori Regione Marche con imputazione al conto economico n.ro 0505010103 del bilancio AST anno 2025 ed è compatibile con il budget per come assegnato dalla Regione Marche all'AST con DGRM n. 2015 /2024 recepito con Determina del Direttore Generale AST Ascoli Piceno n.29 del 31/01/2025.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Direttore U.O.C. Direttore U.O.C.Medicina Fisica e Riabilitativa e ai Responsabili UMEE e UMEA.
8. Di dare atto che gli accordi di cui al presente atto, saranno automaticamente adeguati ed aggiornati qualora dovessero sopraggiungere diversi indirizzi o disposizioni a livello nazionale e regionale relativamente alla materia oggetto del presente atto.
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art.39 della L.R. 19/2022.



Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm. ii.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

☒ INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati)

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Marina Tombesi)

Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Marco Canaletti)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Il Direttore della U.O.C. proponente condivide in fatto e in diritto il documento istruttorio e attesta che il costo derivante dal presente atto è pari complessivamente ad € 7.440.256,33 per i residenti della Regione Marche con imputazione ai conti economici n.ri 0505080111, 0505010101, 0505100111 e ad € 549.223,00 per i residenti fuori Regione Marche con imputazione al conto economico n.ro 0505010103 del bilancio AST anno 2025 ed è compatibile con il budget per come assegnato dalla Regione Marche all'AST con DGRM n. 2015 /2024 recepito con Determina del Direttore Generale AST Ascoli Piceno n.29 del 31/01/2025.

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Marco Canaletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Accordi contrattuali con le seguenti strutture

- 1)Anffas
- 2)Kos Care
- 3) Sport Life



ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE DI FERRETTI FRANCO SRL” DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L’ANNO 2025.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, rappresentata dal Dott. Antonello Maraldo, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Via Degli Iris 1 Ascoli Piceno

E

La Struttura Privata Accreditata denominata ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE DI FERRETTI FRANCO SRL, P.Iva e CF: 02304190446 (successivamente citato Centro di Riabilitazione), nella persona del Legale rappresentante Prof. Franco Ferretti, che consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste dagli artt.94 ss. D.Lgs.31/03/2023 n.36 e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l’anno 2025

PREMESSO

- A. che la Struttura Privata è presente sul territorio dell’AST di Ascoli Piceno, con sedi operative ad Ascoli Piceno Via Catania n.7/9A/9B, a Spinetoli (AP) Via Padre Pio da Pietrelcina n.30 e a San Benedetto del Tronto (AP) Via Pomezia n.6;
- B. che il Centro è accreditato per l'erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale come segue:
- per la sede di Ascoli Piceno con decreto n. 162 del 21/8/2003, rinnovato con decreto n. 317 del 24/11/2017, da ultimo rinnovato secondo la DGRM 1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019 e n. 1263 del 31/08/2023 con decreto n. 13 del 27/01/2025 per prestazioni APOL (Ambulatorio/Poliambulatorio), ARRF (Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale), CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione), ADSA (Struttura per la Diagnosi di DSA);
 - per la sede di Spinetoli con decreto n. 165 del 21/8/2003, rinnovato con decreto n.305 del 09.11.2017, da ultimo rinnovato secondo la DGRM 1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019 e n. 1263 del 31/08/2023 con decreto n. 149 del 17/07/2024 per prestazioni APOL (Ambulatorio/Poliambulatorio), ARRF (Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale), CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione);
 - per la sede di San Benedetto del Tronto con decreto n. 280 del 02/10/2019 e da ultimo rinnovato secondo la DGRM 1572 del 16/12/2019, DGRM n. 1573 del 16/12/2019 e n. 1263 del 31/08/2023 con decreto n. 131 del 28/06/2024 per prestazioni APOL (Ambulatorio/Poliambulatorio), ARRF (Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale), CAR (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione);
- C. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. n. i 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023;
- D. che con nota prot.n. 40273 del 11/01/2024, acquisita al protocollo dell’AST di Ascoli Piceno il 11.01.2024 al n. 3236, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, comunicava una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all’AST di Ascoli Piceno delle risorse economiche per l’annualità 2023 di cui alle tabelle no. 1, 2, 3 e 4 dell’accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024;
- E. che sulla base di tali disposizioni sono stati stipulati gli accordi contrattuali con la predetta Struttura Privata da valere per gli anni 2022 (giusta determina del Direttore AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore Asur Marche n.78/CL /2025) e per gli anni 2023-2024 (giusta determina del Direttore Generale AST AP n.200/2025);
- F. che la DGRM n. 1194 del 03.08.2020 ha previsto che le strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla

base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n. 1/2004, possono presentare la nuova istanza di autorizzazione nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza e che nelle more della conclusione del procedimento rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini. Il termine di cui sopra è stato prorogato dapprima al 30/09/2024 dalla DGRM n. 1411/2023, successivamente al 31/12/2024 dalla DGRM n. 1450/2024 ed infine al 31/12/2025 dal D.L. n. 202 del 27/12/2024 cd "Decreto milleproroghe";

- G. che ad oggi la Regione Marche non risulta aver approvato un nuovo accordo quadro con le Associazioni di categoria per la definizione dei tetti di spesa da valere per l'anno 2024 e che pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni regionali sopra richiamate secondo cui "Fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dalla normativa statale..." si ritiene di dover confermare anche per l'anno 2025 il tetto di spesa del 2023 stabilito con DGR n.4/2024.
- H. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ospedaliero, extraospedaliero intensiva ed estensiva, ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- I. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

Art.2

Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di Riabilitazione eroga prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Ascoli Piceno, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre AST della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura eroga, le medesime prestazioni di Riabilitazione agli assistiti residenti fuori regione con addebito diretto alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Art. 3

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl. GU n. 60 del 02/03/2011), le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 4/2024 a cui si fa espresso richiamo

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lvo 502/92.

La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico – riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale”.

La stessa certificazione della “necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare” è requisito essenziale anche per l’ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'AST di Ascoli Piceno, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l’AST di Ascoli Piceno, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni concordate in materia con l’AST. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmette all' Azienda di residenza dell'assistito il piano di trattamento entro 15 gg. ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni Il medesimo piano viene trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita. La trasmissione del piano di trattamento all' AST di Ascoli Piceno avviene esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento). Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Art.4

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l’anno 2025 il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel progetto sono state individuate in:

- 1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
- 2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
- 3) Disturbi del linguaggio;
- 4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
- 5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
- 6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- 7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;
- 8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
- 9) Disturbi emozionali e affettivi;

10) Disturbi somatoformi.

Art. 5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

Art.6

Prestazioni intermedie

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di mantenere anche per l'anno 2025 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009, attivate da dicembre 2021.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti. L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

Art. 7

Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

Art. 8

Risorse economiche

L'AST di Ascoli Piceno per l'anno 2025, riconosce al Centro di Riabilitazione un budget annuo complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche previsto dalle DGR 4/2024, pari ad euro **749.402,00** comprensivo delle risorse inerenti l'età evolutiva destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite nella DGR 1668/2019 a cui si fa espresso riferimento.

Nell'ambito del tetto di spesa sopra assegnato, da retribuirsi con le tariffe della DGR n.4/2024, il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni per tipologia uniformemente nel corso dell'anno, al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

Il tetto di spesa è definito in base alla DGR n.4/2024, si concorda tra le parti l'adeguamento automatico dello stesso a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire in base alla normativa nazionale e regionale.

Art. 9

Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate, si rimanda a quanto disciplinato al punto 7 pagg.8 e 9 dell'Allegato della DGR n.4/2024 a cui si fa espresso rinvio.

Art. 10

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Art. 11 ***Contabilizzazione***

Il Centro di Riabilitazione presenta all'Azienda contabilità mensili distinte per tipologia di prestazione e per Azienda di appartenenza del paziente. Ogni contabilità è costituita:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso
- d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non deve essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa è conservata a disposizione della 'Azienda che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato negli articoli che precedono.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Azienda a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

Art. 12 ***Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi***

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.

Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ascoli Piceno del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ascoli Piceno assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.

Le struttura sanitaria privata accreditata si impegna inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art.13 ***Inadempienze***

Eventuali inadempimenti agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST AP per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST AP ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

Art.14 ***Protezione dei Dati Personali***

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST AP è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art.15

Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 2)

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST AP, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art.16

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'AST AP diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale AST AP.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso a cura dell'AST di Ascoli Piceno secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e/o nazionale.

Per l'AST
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione
Il Legale Rappresentante
Prof. Franco Ferretti

Protocollo Operativo per collaborazione su casi clinici età evolutiva afferenti alle UMEE dell'AST di Ascoli Piceno e alle strutture accreditate con accordo negoziale.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative, coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE delle AST e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico complessa multidisciplinare ex art. 26.

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e s.mi, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 /2007, DGRM 1299/2009, DGRM 1114/2017, DGRM n.4/2024)

Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata. Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutoriali, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento. Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi. Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutoriali, al Responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.
2. I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.
3. La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.
4. La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:
 - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
 - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio
5. La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione
6. Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n.4/2024.

• Accordo di committenza

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa. Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare. Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

Per l'AST
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione
Il Legale Rappresentante
Prof. Franco Ferretti

SEZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

**L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ASCOLI PICENO, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA
E**

LA SOCIETA': ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE DI FERRETTI FRANCO SRL - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: Via Catania 7-9/a/9b – Ascoli Piceno

Tel. / FAX: 0736 42246

e-mail / PEC: istitutosportlife@pec.it

Sito web: <https://www.istitutosportlife.it>

L'AST di Ascoli Piceno, in persona del Direttore Generale in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni riabilitative, effettuata dal Centro di Riabilitazione (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ascoli Piceno e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ascoli Piceno;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ascoli Piceno, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ascoli Piceno. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ascoli Piceno dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ascoli Piceno a trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ascoli Piceno, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ascoli Piceno periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ascoli Piceno le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ascoli Piceno ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ascoli Piceno in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ascoli Piceno;
- Fornire all'AST di Ascoli Piceno, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ascoli Piceno autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ascoli Piceno né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ascoli Piceno prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per l'AST

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione

Il Legale Rappresentante

Prof. Franco Ferretti

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE SRL (EX. ISTITUTO S. STEFANO) PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L’ANNO 2025.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, rappresentata dal Dott. Antonello Maraldo, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Via Degli Iris 1 Ascoli Piceno

E

L’ex ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO ora denominato KOS Care srl (successivamente citato Centro di Riabilitazione), con sede legale in via Durini 9, Milano, nella persona del consigliere delegato in rappresentanza della Società, Dott.ssa Laura Benedetto, che consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste dagli artt.94 ss. D.Lgs.31/03/2023 n.36 e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative da valere per l’anno 2025

PREMESSO

- A. che il Centro di Riabilitazione è presente sul territorio dell’AST di Ascoli Piceno - Distretti di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, con struttura operativa ubicata nel Comune S. Benedetto del Tronto (AP) in Via n. Nazario Sauro 162 accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n.88/ACR del 25/02/2015 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale (CAR) rinnovato con decreto n. 154 del Dirigente P.F. Accreditamenti del 24/05/2018 e con struttura denominata Centro Venerabile Marcucci ubicata in Ascoli Piceno Via dei Narcisi 5 accreditata con decreto n. n. 23 del 25/01/2017 rinnovato con decreto n.17 del 27/01/2020, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno e in regime residenziale con una dotazione totale di n.76 posti letto così suddivisi:
- n. 34 p.l. di Riabilitazione Intensiva Ospedaliera (cod. 56) cod. ORPS 603831;
 - n. 10 p.l. di Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera (cod. RD1.1.) cod. ORPS 604435;
 - n. 32 p.l. di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera (cod. RD1.2.) cod. ORPS 604436-604437
- e per le prestazioni di riabilitazione e recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale.
- B. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. n. ri 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023;
- C. che con nota prot.n. 40273 del 11/01/2024, acquisita al protocollo dell’AST di Ascoli Piceno il 11.01.2024 al n. 3236, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, comunicava una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all’AST di Ascoli Piceno delle risorse economiche per l’annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell’accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024;
- D. che sulla base di tali disposizioni sono stati stipulati gli accordi contrattuali con la predetta Struttura Privata da valere per gli anni 2022 (giusta determina del Direttore AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore Asur Marche n.78/CL /2025) e per gli anni 2023-2024 (giusta determina del Direttore Generale AST AP n.200/2025);
- E. che la DGRM n. 1194 del 03.08.2020 ha previsto che le strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n. 1/2004, possono presentare la nuova istanza di autorizzazione nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza e che nelle more della conclusione del procedimento rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini. Il termine di cui sopra è stato prorogato dapprima al 30/09/2024 dalla DGRM n. 1411/2023,

successivamente al 31/12/2024 dalla DGRM n. 1450/2024 ed infine al 31/12/2025 dal D.L. n. 202 del 27/12/2024 cd “Decreto milleproroghe”;

- F. che ad oggi la Regione Marche non risulta aver approvato un nuovo accordo quadro con le Associazioni di categoria per la definizione dei tetti di spesa da valere per l'anno 2024 e che pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni regionali sopra richiamate secondo cui “Fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dalla normativa statale...” si ritiene di dover confermare anche per l'anno 2025 il tetto di spesa del 2023 stabilito con DGR n.4/2024.
- G. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ospedaliero, extraospedaliero intensiva ed estensiva, ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- H. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 ***Aspetti generali***

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

Art.2 ***Prestazioni oggetto del contratto***

L'AST di Ascoli Piceno si avvale della struttura Kos Care per l'erogazione di prestazioni di:

- **Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56 (sistema ortopedico e nervoso)**
- **Riabilitazione Intensiva Extra ospedaliera (RD1.1)**
- **Riabilitazione estensiva Extraospedaliera (RD1.2)**
- **Riabilitazione di tipo non residenziale nelle tipologie ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale**

con la dotazione dei posti letto indicati nei decreti di accreditamento precedentemente indicati.

Relativamente alle prestazioni di tipo non residenziale nelle tipologie: ambulatoriali, domiciliari, extramurali, di gruppo, il Centro di Riabilitazione eroga le suddette prestazioni in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Ascoli Piceno, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre AST della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall' AST di Ascoli Piceno in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura può erogare altresì, le medesime prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL fuori Regione. Queste ultime sono addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR.

Il Centro di Riabilitazione eroga altresì prestazioni residenziali extraospedaliere, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Relativamente alle prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera, il Centro di Riabilitazione eroga le suddette prestazioni in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Ascoli Piceno, nonché di pazienti

residenti in ambiti di altre AST della Regione Marche residenti nonché fuori Regione le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall' AST di Ascoli Piceno in regime di mobilità sanitaria attiva.

Art.3

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl. GU n. 60 del 02/03/2011), le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 4/2024 a cui si fa espresso richiamo. Trova inoltre applicazione, per quanto compatibile e non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività di riabilitazione intensiva - estensiva extra ospedaliera ed intensiva ospedaliera.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Accesso prestazioni ambulatoriali/domiciliari

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lvo 502/92.

La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico – riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale”.

La stessa certificazione della “necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare “è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'AST di Ascoli Piceno, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'AST di Ascoli Piceno, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni concordate in materia con l'AST. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmette all' Azienda di residenza dell'assistito il piano di trattamento entro 15 gg. ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni Il medesimo piano viene trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina .generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita. La trasmissione del piano di trattamento all' AST di Ascoli Piceno avviene esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi e riconoscendo, comunque priorità ai pazienti dimessi dal P.O. dell'AST di Ascoli Piceno. Il Centro di riabilitazione, in base alle linee guida e ai protocolli nazionali e regionali curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- lettera di dimissione da Reparto ospedaliero e/o proposta del MMG;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento.

Art.3 BIS

Presa in carico di pazienti residenti nel territorio della AST AP per le prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera / estensiva ed intensiva extra ospedaliera

Il Centro di Riabilitazione è già impegnato ad accordare un percorso preferenziale ai pazienti provenienti dall'AST di Ascoli Piceno al fine del tempestivo sviluppo del percorso riabilitativo post-acuzie e del recupero di appropriatezza nella degenza ospedaliera. Sulla base del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl.GU n. 60 del 2/3/2011) le parti hanno condiviso i criteri di eleggibilità dei pazienti alla riabilitazione intensiva. Allo scopo si concorda sulle seguenti modalità operative:

Pazienti ricoverati c/o il Presidio Ospedaliero Unico - Stabilimenti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione prevede che sia fornito alla persona con disabilità ricoverata in acuzie, un percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting della rete riabilitativa. Questo principio si concretizza nel concetto di "presa in carico dell'utente" e nell'erogazione degli interventi secondo programmi riabilitativi definiti all'interno di uno specifico Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) applicando criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa.

Per le persone con disabilità ricoverate presso i reparti di degenza per acuti del Presidio Ospedaliero Unico AST AP articolato in due stabilimenti "Mazzoni" di Ascoli Piceno e "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto, i medici responsabili di reparto richiedono ai colleghi Fisiatri della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa una valutazione Fisiatrica. Il Fisiatra responsabile del Team interprofessionale, redatto per ciascun paziente un Progetto riabilitativo Individuale (PRI), individua i pazienti con necessità di trattamento riabilitativo nei diversi setting:

- **Riabilitazione intensiva ospedaliera cod. 56 (sistema ortopedico e neurologico);**
- **Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera (RD1.1);**
- **Riabilitazione estensiva Extraospedaliera (RD1.2).**

Per essi redige, sui specifici moduli definiti a livello regionale e concordati con il Centro convenzionato la richiesta di ricovero e la invia per posta elettronica attraverso il P.U.A.R. dell'AST al medesimo Centro. In riferimento ai posti letto assegnati, i pazienti dimessi dal Presidio Ospedaliero Unico dell'AST hanno priorità di accesso nella presa in carico c/o il Centro convenzionato rispetto ad altri provenienti da altre sedi. Rispettando i tempi previsti nei percorsi assistenziali "frattura di femore" e "ictus", i fisiatri della U.O. di Medicina Riabilitativa si impegnano ad una tempestiva valutazione dei pazienti ricoverati e ad una rapida trasmissione delle richieste, così da facilitare lo sforzo organizzativo del Centro Convenzionato. Per i pazienti con problematiche ortopediche acute, con iniziale temporanea interdizione di carico, l'invio al ricovero in riabilitazione intensiva può avvenire immediatamente dopo la concessione del carico stesso, anche ad una distanza temporale dalla dimissione superiore a 45 gg. (D.M.5/8/2021 Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione – Art. 2 intervalli temporali All.5).

In un'ottica di una futura rete riabilitativa unica, funzionale alla tracciabilità del percorso "Presidio Ospedaliero Unico Ast – Riabilitazione Intensiva ed estensiva in regime di ricovero" ed a garanzia di una corretta e coerente comunicazione con l'utenza, i colleghi del Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno si impegnano ad inviare via mail all'indirizzo: puar@sanita.marche.it la lettera di dimissione relativa ai pazienti in uscita.

Pazienti provenienti dall'area territoriale (domicilio):

Il MMG, ove ritenga che il paziente necessiti di trattamento riabilitativo di tipo intensivo (condizione di post-acuzie, malattie degenerative neurologiche croniche riacutizzate o recidivanti, ritardi nel percorso riabilitativo di pazienti in fase acuta per fatti patologici intercorrenti) richiede una **visita fisiatrica domiciliare prioritaria**

alla U.O. di Medicina Riabilitativa dell'AST di Ascoli Piceno. Il Fisiatra valutata la presenza di criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa redige la scheda di proposta di ricovero in uso presso il Centro Convenzionato e la invia attraverso il P.U.A.R. dell'AST via Fax o per posta elettronica al Centro stesso.

Art. 3 Ter

Specificità criteri di cui all'art. 3 bis

Si individuano i criteri di accesso presso la Struttura (cod. 56):

A. Criteri di esclusione:

- problematiche ortopediche per le quali è interdetto il carico sugli arti inferiori;
- demenze o gravi disturbi cognitivo-comportamentali con assenza di collaborazione (LCF < 5);
- instabilità internistiche;
- gravi aritmie e/o gravi cardiopatie con significativa riduzione della frazione di eiezione (< 30%);
- gravi alterazioni della deambulazione da patologie croniche stabilizzate pre-esistenti;
- necessità di ventilazione assistita (supporto respiratorio meccanico, fatta eccezione per dispositivi ad uso domiciliare).

B. Criteri di inclusione:

B.1 Pazienti con più recenti o prevalenti problematiche ORTOPEDICHE

- Comorbidità della sfera neurologica periferica e/o centrale;
- rifratture arti inferiori e pregressi interventi di artroprotesi arti inferiori;
- grave obesità con compromissione dei trasferimenti posturali e della deambulazione;
- insufficienza respiratoria cronica lieve-media (documentata da spirometria effettuata negli ultimi 6 mesi);
- amputazioni d'arto inferiore con cicatrice chirurgica del moncone completamente guarita e protesi già in dotazione;
- politraumi.

B.2 Pazienti con più recenti o prevalenti problematiche NEUROLOGICHE

- Vasculopatie cerebrali acute con disabilità multi - organo (es. disturbi del linguaggio, della deglutizione, deficit neuropsicologici);
- traumi cranio- encefalici e vertebro-midollari (fino al livello D della "Asia Impairment Scale");
- polineuropatie acute condizionanti la deambulazione;
- malattie neurologiche degenerative progressive in fase di riacutizzazione (sclerosi multipla, M. di Parkinson);
- postumi di interventi neurochirurgici.

B.3 Pazienti con prevalenti problematiche INTERNISTICHE

- Sindrome da decondizionamento neuro-motorio secondaria a prolungato allettamento conseguente a patologie acute internistiche o chirurgiche (a prognosi riabilitativa favorevole).

In ottemperanza alle indicazioni di legge, i Medici Fisiatri dell'U.O. di Medicina Riabilitativa della AST AP ed i colleghi del Centro Ospedaliero di Riabilitazione applicheranno per tutti i pazienti la scala di Barthel e la VAS.

Art.4

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2025 il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017. Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel progetto sono state individuate in:

- 1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia);
- 2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
- 3) Disturbi del linguaggio;
- 4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
- 5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
- 6) Disturbi generalizzati dello sviluppo;
- 7) Disturbo dell'attenzione con iperattività.
- 8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
- 9) Disturbi emozionali ed affettivi;

Art.5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimentali vigenti.

Art. 6

Prestazioni intermedie

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di mantenere anche per l'anno 2025 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009, attivate da Dicembre 2021.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti..L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

Art. 7

Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

Art. 8

Risorse economiche e sistema tariffario

L'AST di Ascoli Piceno per l'anno 2025, riconosce al Centro di Riabilitazione i tetti di spesa annui insuperabili per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici definiti nelle tabelle 1,2,3 dell'accordo di cui alla DGR n.4/2024 che definiscono rispettivamente il budget a favore dei residenti della Regione Marche per prestazioni di riabilitazione ospedaliera (tab .1),di riabilitazione residenziale extraospedaliera (tab.2) ed ambulatoriale (tab.3) comprensivo delle risorse inerenti l'età evolutiva e all' Acap.

Al Centro di Riabilitazione viene altresì attribuito un tetto di spesa annuo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in mobilità attiva ospedaliera interregionale pari all'importo economico definito nella tabella n.4 del citato accordo di cui alla DGRM n.4/2024.

Nell'ambito delle risorse assegnate con DGR n.4/2024, si tiene conto della proposta di riparto inviata dal Direttore del Dipartimento salute della Giunta Regione Marche inviata con nota acquisita al protocollo dell'AST di Ascoli Piceno il 11.01.2024 al n. 3236.

Di seguito sono indicati i tetti di spesa attribuiti al Centro di Riabilitazione:

Strutture	Tipologia prestazioni	Tetto Residenti	Tetto mobilità attiva interregionale
Kos Care AP	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	1.169.834,00	
Kos Care SBT	Ambulatoriale, domiciliare, extramurale	945.001,00	
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione intensiva ospedaliera cod.56	2.599.029,00	549.223
Centro Venerabile Marcucci di Kos Care	Riabilitazione Estensiva ed estensiva extra ospedaliera	1.771.189,00	
Totale		6.485.053,00	549.223
	rimborsi forfettari	51.379,33	

Restano esclusi dai predetti budget gli oneri sostenuti per il ricorso ai rimborsi forfettari di cui alla D.G.R.M. n. 731/2007 e ss.mm. ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera. Relativamente alle risorse destinate ai rimborsi forfettari l'AST di Ascoli Piceno assegna alla Struttura un budget di € **51.379,33** definito e calcolato in base alle indicazioni i della DGR n.4/2024.

I rimborsi "forfettari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati. Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

Nell'ambito dei tetti di spesa per residenti e in mobilità attiva interregionale, da retribuirsi con le tariffe della DGR n.4/2024 il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni per tipologia uniformemente nel corso dell'anno, al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate. I tetti di spesa sono definiti sulla DGR n.4/2024: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire in base alla normativa nazionale e regionale.

Art.9

Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate, si rimanda a quanto disciplinato al punto 7 pagg.8 e 9 dell'Allegato della DGR n.4/2024 a cui si fa espresso rinvio.

Art. 10

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;

- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, ai trattamenti eseguiti relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Per quanto attiene l'appropriatezza in regime di ricovero di cui al Cod. 56, la Struttura si obbliga al rispetto delle regole di cui ai Decreti n. Decreti n.6/RAO del 20/02/2020, n.28/RAO del 21/09/2018, n.08/RAO del 05/04/2016, n. 12/RAO del 28/04/2016 e alle DGR n. 952/2019, n.56/2022 e n. 448/2023 conseguentemente accetta gli eventuali abbattimenti tariffari nel caso in cui il CVPS aziendale rilevi il non rispetto delle modalità di ricovero e di durata dello stesso. Le parti si avvalgono della facoltà di gestire eventuali controdeduzioni del produttore secondo le modalità stabilite nei predetti Decreti.

Art.11 Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenta all'Azienda contabilità mensili distinte per tipologia di prestazione e per AST di appartenenza del paziente. Ogni contabilità è costituita:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia;
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso
- d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Azienda che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato negli articoli che precedono.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Azienda a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

Art.12 Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.

Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ascoli Piceno, del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ascoli Piceno assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.

La struttura sanitaria si impegna inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art.13 ***Inadempienze***

Eventuali inadempimenti agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST AP per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST AP ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

Art.14 ***Protezione dei Dati Personali***

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST AP è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 15 ***Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 2)***

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST AP, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art.16

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'AST AP diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale AST AP.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso a cura dell'AST di Ascoli Piceno secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e/o nazionale.

Per l' AST
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Maraldo

Per Centro di Riabilitazione
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Laura Benedetto

ALLEGATO N.1

Protocollo Operativo per collaborazione su casi clinici età evolutiva afferenti alle UMEE dell'AST di Ascoli Piceno e alle strutture accreditate con accordo negoziale.

Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative, coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE delle AST e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

1. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico complessa multidisciplinare ex art. 26.

2. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e s.mi, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 /2007, DGRM 1299/2009, DGRM 1114/2017, DGRM n.4/2024). Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

3. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata. Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento. Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi. Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

4. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.
2. I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.
3. La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.
4. La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:
 - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
 - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio
5. La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione
6. Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n.4/2024.

• Accordo di committenza

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa. Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare. Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

Per l'AST
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Laura Benedetto

SEZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

**L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ASCOLI PICENO, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA
E**

LA SOCIETÀ: KOS CARE SRL

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: Milano Via Durini n.9
Tel./FAX: 0733/689209
e-mail/PEC:koscare@pec.it
Sito web:

L'AST di Ascoli Piceno, in persona del Direttore Generale in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni riabilitative, effettuata dal Centro di Riabilitazione (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ascoli Piceno e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ascoli Piceno;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ascoli Piceno, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ascoli Piceno. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ascoli Piceno dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ascoli Piceno a trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ascoli Piceno, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ascoli Piceno periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ascoli Piceno le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ascoli Piceno ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ascoli Piceno in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ascoli Piceno;
- Fornire all'AST di Ascoli Piceno, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ascoli Piceno autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ascoli Piceno né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile

dovrà informare di ciò l'AST di Ascoli Piceno prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per l' AST

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione

Il Consigliere Delegato

Dott.ssa Laura Benedetto

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “FONDAZIONE ANFFAS GROTTAMMARE ETS” DI GROTTAMMARE (AP) DEL PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER L’ ANNO 2025.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, rappresentata dal Dott. Antonello Maraldo, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Via Degli Iris 1 Ascoli Piceno

E

La Struttura Privata Accreditata denominata Fondazione Anffas Grottammare ETS di Grottammare (successivamente citato Centro di Riabilitazione), nella persona del Presidente Dott.ssa Sonja Cellini che consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non trovarsi in una delle fattispecie previste dagli artt.94 ss. D.Lgs.31/03/2023 n.36 e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per l’anno 2025

PREMESSO

- A. che la Struttura privata è presente sul territorio dell’AST di Ascoli Piceno con struttura ubicata nel Comune di Grottammare (AP) Via Sacconi n. 40;
- B. che la struttura denominata “Fondazione ANFFAS Grottammare ETS “ di Grottammare, è stata accreditata senza prescrizioni per l’erogazione di prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale con l’assegnazione della classe 5 con Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali, n° 67/DSS del 03/07/2012, rinnovato da ultimo con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 102 del 26/11/2021, in seguito aggiornato con il Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 12 del 17/01/2023 di livello Avanzato e infine con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 58 del 07/03/2024 di livello Eccellente.
- C. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 4 del 05.01.2024 è stato approvato e recepito lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DD.GG.RR. n. ri 1668/2019 e 1596/2021, per gli anni 2022-2023;
- D. che con nota prot.n. 40273 del 11/01/2024, acquisita al protocollo dell’AST di Ascoli Piceno il 11.01.2024 al n. 3236, il Direttore del Dipartimento Salute della Giunta Regionale della Marche, comunicava una proposta di riparto tra le singole strutture afferenti all’AST di Ascoli Piceno delle risorse economiche per l’annualità 2023 di cui alle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 dell’accordo quadro approvato con DGR n. 4/2024;
- E. che sulla base di tali disposizioni sono stati stipulati gli accordi contrattuali con la predetta Struttura Privata da valere per gli anni 2022 (giusta determina del Direttore AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore Asur Marche n.78/CL /2025) e per gli anni 2023-2024 (giusta determina del Direttore Generale AST AP n.200/2025;
- F. che la DGRM n. 1194 del 03.08.2020 ha previsto che le strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale n. 1/2004, possono presentare la nuova istanza di autorizzazione nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza e che nelle more della conclusione del procedimento rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini. Il termine di cui sopra è stato prorogato dapprima al 30/09/2024 dalla DGRM n. 1411/2023, successivamente al 31/12/2024 dalla DGRM n. 1450/2024 ed infine al 31/12/2025 dal D.L. n. 202 del 27/12/2024 cd “Decreto milleproroghe”;
- G. che ad oggi la Regione Marche non risulta aver approvato un nuovo accordo quadro con le Associazioni di categoria per la definizione dei tetti di spesa da valere per l’anno 2024 e che pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni regionali sopra richiamate secondo cui “Fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi

stipulati, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dalla normativa statale...” si ritiene di dover confermare anche per l’anno 2025 il tetto di spesa del 2023 stabilito con DGR n.4/2024.

- H. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ospedaliero, extraospedaliero intensiva ed estensiva, ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- I. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell’accordo regionale allegato alla DGR n. 4 del 05.01.2024 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell’interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell’accordo regionale approvato con la DGR n. 4 del 05.01.2024, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate.

Art.2

Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di Riabilitazione eroga prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’AST di Ascoli Piceno, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre AST della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura eroga, le medesime prestazioni di Riabilitazione agli assistiti residenti fuori regione con addebito diretto alla Azienda USL di residenza dell’assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l’attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Art. 3

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l’accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all’art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (Suppl. GU n. 60 del 02/03/2011), le linee guida vigenti per l’età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l’attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 4/2024 a cui si fa espresso richiamo

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lvo 502/92.

La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la

"necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico –riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale". La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'AST di Ascoli Piceno, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionali, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'AST di Ascoli Piceno, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni concordate in materia con l'AST. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmette all' Azienda di residenza dell'assistito il piano di trattamento entro 15 gg. ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano viene trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita. La trasmissione del piano di trattamento all' AST di Ascoli Piceno avviene esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento). Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Art.4

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Viene confermato, per l'anno 2025 il progetto riabilitativo Ambulatoriale di cui alla DGR n. 1668/2019, rivolto alla fascia di età 0-18 anni, con le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 cui si fa espresso richiamo. Le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18 anni) sono destinate esclusivamente a tale ambito assistenziale e non sono soggette a ridistribuzioni verso altre attività sanitarie.

Per le modalità di presa in carico dei minori in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla DGR n. 1114/2017.

Le condizioni cliniche per la prima infanzia appropriate per l'avvio alla valutazione ed eventuale inserimento nel progetto sono state individuate in:

- 1) Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...);
- 2) Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura;
- 3) Disturbi del linguaggio;
- 4) Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica;
- 5) Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare);
- 6) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- 7) Disturbo dell'attenzione con iperattività;

- 8) Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento;
- 9) Disturbi emozionali e affettivi;
- 10) Disturbi somatoformi.

Art. 5

Standards di qualità e di personale

La Struttura dichiara di erogare le prestazioni oggetto di accordo secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento, nonché con la dotazione di personale prevista dalle disposizioni normative e provvedimenti vigenti.

Art.6

Prestazioni intermedie

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di mantenere anche per l'anno 2025 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009, attivate da Dicembre 2021.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti..L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

Art.7

Teleriabilitazione

Il 17.12.2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR).

A seguito del DM del 29.04.2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e socio-sanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture devono specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato all' articolo che segue.

Art. 8

Risorse economiche

L'AST di Ascoli Piceno per l'anno 2025 riconosce al Centro di Riabilitazione un budget annuo complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche previsto dalle DGR 4/2024, pari ad euro **154.422,00** comprensivo delle risorse inerenti l'età evolutiva destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite nella DGR 1668/2019 a cui si fa espresso riferimento.

Nell'ambito del tetto di spesa sopra assegnato, da retribuirsi con le tariffe della DGR n.4/2024, il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni per tipologia uniformemente nel corso dell'anno, al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze,

ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

Il tetto di spesa è definito in base alla DGR n.4/2024, si concorda tra le parti l'adeguamento automatico dello stesso a nuove disposizioni regionali o nazionali che dovessero intervenire in base alla normativa nazionale e regionale.

Art.9

Compensazioni delle risorse assegnate

Relativamente alle compensazioni delle risorse assegnate, si rimanda a quanto disciplinato al punto 7 pagg.8 e 9 dell'Allegato della DGR n.4/2024 a cui si fa espresso rinvio.

Art. 10

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituisce e tiene costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali vengono conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento viene, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con Azienda) dal quale risulti opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;

L'Azienda può effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Azienda, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Azienda e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Art. 11

Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenta all'Azienda contabilità mensili distinte per tipologia di prestazione e per Azienda di appartenenza del paziente. Ogni contabilità è costituita:

- a) dalla fattura commerciale inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria

- = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
- = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
- = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non deve essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa è conservata a disposizione della 'Azienda che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato negli articoli che precedono.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Azienda a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

Art.12

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura sanitaria privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

La struttura sanitaria privata accreditata è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, devono compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis.

Inoltre, devono adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento al D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ascoli Piceno del corretto invio all'ARS dei dati del file R, file C, del flusso FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporta la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ascoli Piceno assegna un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procedono alla risoluzione del contratto stesso.

Le struttura sanitaria privata accreditata si impegna inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenta un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, la struttura sanitaria privata, consapevole dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegna, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

La struttura privata si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Azienda.

Art. 13 ***Inadempienze***

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST AP per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST AP ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

Art.14 ***Protezione dei Dati Personali***

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST AP è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art.15 ***Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 2)***

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST AP, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art.16 ***Disposizioni transitorie e finali***

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'AST AP diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale AST AP.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso a cura dell'AST di Ascoli Piceno secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e/o nazionale.

Per l'AST

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione

Il Presidente

Dott.ssa Sonja Cellini

ALLEGATO N.1

Protocollo Operativo per collaborazione su casi clinici età evolutiva afferenti alle UMEE dell'AST di Ascoli Piceno e alle strutture accreditate con accordo negoziale.

Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative, coordinate ed integrate che:

possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE delle AST e le Strutture Accreditate
possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

1. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico complessa multidisciplinare ex art. 26.

2. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e s.mi, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 /2007, DGRM 1299/2009, DGRM 1114/2017, DGRM n.4/2024). Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

3. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata. Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento. Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi. Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

4. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. *La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.*
2. *I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*
3. *La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*
4. *La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:*
 - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
 - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio
5. *La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione*
6. *Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n.4/2024.*

• Accordo di committenza

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa. Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare. Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

Per l'AST

Il Direttore Generale

Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione

Il Presidente

Dott.sa Sonja Cellini

Allegato n.2

SEZIONE DEL CONTRATTO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE (AST) DI ASCOLI PICENO, QUALE TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA STRUTTURA PRIVATA

E

LA SOCIETA': Fondazione Anffas Ets- RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

con sede: 63066 Grottammare (AP) Via Sacconi n.40

Tel. / FAX: 0735/735303

e-mail / PEC: info@pec.fondazioneanffasgrottammare.it

Sito web:

L'AST di Ascoli Piceno, in persona del Direttore Generale in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni riabilitative, effettuata dal Centro di Riabilitazione (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che possono intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ascoli Piceno e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ascoli Piceno;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ascoli Piceno, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ascoli Piceno. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ascoli Piceno dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ascoli Piceno a trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ascoli Piceno, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ascoli Piceno periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ascoli Piceno le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ascoli Piceno ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ascoli Piceno in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ascoli Piceno;
- Fornire all'AST di Ascoli Piceno, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ascoli Piceno autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati

dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ascoli Piceno né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ascoli Piceno prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge. Al termine dello stesso devono cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per l'AST
Il Direttore Generale
Dott. Antonello Maraldo

Per il Centro di Riabilitazione
Il Presidente
Dott.ssa Sonja Cellini